

Al Comune di BUTI

Oggetto: comunicazione di accensione fuoco per lo smaltimento del materiale vegetale di risulta derivante da operazioni agricole

Il/La sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____
 residente a _____ in via _____ n. _____
 telefono _____ in qualità di
 proprietario affittuario altro _____
 dei terreni posti in località _____

COMUNICA

che nel periodo dal _____ al _____

nei terreni sopra indicati, verranno effettuati interventi di abbruciamento di materiali vegetali di risulta derivanti da attività agricole, nel rispetto delle norme di abbruciamento approvate dalla Provincia di Pisa con Determinazione n. 3572 del 18/10/2010, allegato "C", e nel rispetto dei Regolamenti di Polizia Rurale e di Polizia Urbana del Comune di Buti, riportate in sintesi nel documento allegato.
 Gli interventi verranno eseguiti dalle persone sotto indicate, munite di attrezzatura idonea per la gestione del fuoco:

Cognome e nome <i>(almeno due nominativi)</i>	Numero di telefono

Dichiara, inoltre, di aver preso visione del documento informativo, che si allega, riguardante le regole e le cautele da adottare al fine di evitare il propagarsi incontrollato dalle fiamme e l'arrecare disturbo durante gli abbruciamenti.

Data _____ Firma _____

COMUNE DI BUTI

Ricevuta di comunicazione di abbruciamento n° _____ / _____

Si attesta la ricezione della presente comunicazione del sig. _____
 presentata in data _____ ore _____.

Per l'ufficio ricevente

La presente ricevuta deve essere tenuta a disposizione durante le operazioni di abbruciamento ed esibita a richiesta delle autorità competenti al controllo.

- 1) Gli abbruciamenti dovranno riguardare esclusivamente residui ligno-cellulistici provenienti da tagli boschivi, interventi culturali, interventi fitosanitari, potature, ripuliture o altri interventi agricoli e forestali; gli stessi dovranno essere effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione.
- 2) Le operazioni di abbruciamento devono essere **comunicate almeno 2 giorni** prima dell'intervento all'ufficio protocollo del Comune utilizzando il suddetto modulo che dovrà essere esibito a richiesta delle autorità competenti al controllo.
- 3) L'abbruciamento deve essere effettuato esclusivamente nel seguente periodo e nei seguenti orari:
 - dal 01 novembre al 30 aprile: dall'alba fino alle ore 12:00;
 - dal 01 maggio al 30 giugno e dal 01 settembre al 30 ottobre: dall'alba fino alle ore 10:00;
 - è VIETATO dal 01 luglio al 31 agosto e nei periodi considerati ad alto rischio dalle competenti autorità
- 4) Le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne, munite di recipienti o di una pompa con serbatoio a spalla colmi di acqua, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.
- 5) L'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento.
- 6) L'area dove avviene l'abbruciamento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 20 metri di larghezza.
- 7) Gli abbruciamenti devono essere eseguiti su materiale concentrato in piccoli cumuli evitando sempre abbruciamenti diffusi di vegetazione radicata o sparsa al suolo.
- 8) I cumuli devono avere dimensioni tali da essere gestibili e sorvegliabili senza difficoltà dal personale addetto presente e, comunque, il fuoco non può essere acceso contemporaneamente su più di due cumuli distanti almeno 10 metri l'uno dall'altro.
- 9) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso al livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 10) Gli interventi di taglio della vegetazione erbacea ed arborea radicata dovranno essere condotti a partire da monte scendendo verso valle, creando delle fasce prive di vegetazione o residui vegetali infiammabili, o preventivamente lavorate, di almeno 20 metri di larghezza dal margine del bosco.
- 11) Prima di abbandonare l'area di cumulo delle braci e delle ceneri rimanenti deve essere gradualmente ed accuratamente aperto per permettere il veloce raffreddamento delle stesse (evitare il concentramento in un cumulo compatto). Eventuali tizzoni o braci rotolati o caduti nell'area circostante il cumulo residuo del materiale bruciato devono essere riportati all'interno del cumulo stesso.
- 12) **E' comunque sempre vietato:**
 - a) bruciare materiali o accendere fuochi in prossimità di abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, nell'alveo e nelle sponde interne dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua e comunque da arrecare disturbo e pericolo per le persone e la circolazione stradale;
 - b) accendere fuochi ad una distanza inferiore a metri 100 dai luoghi sui cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;
 - c) dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto; in alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura;
 - d) dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname, ecc.;
 - e) appiccicare fuoco a sterpi, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammucchiate e trasportate in luogo sicuro.